



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 10-05-2017

Oggetto: S.I. MARCHE SOC. CONS. A R.L.: ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIETARIO ALLE DISPOSIZIONI RECAE DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **dieci** del mese di **maggio** alle ore 18:30, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI	Pres./Ass.	CONSIGLIERI	Pres./Ass.
CAPPONI FRANCO	P	PALMIERI FERNANDO	P
CASTELLANI EDI	P	SILEONI JONATHAN	P
SAVI ALESSIA	P	MOZZONI ANDREA	P
MORETTI LUANA	P	GAGLIARDINI GIANLUCA	A
BUSCHITTARI DAVID	P	CAMMERTONI DANIELA	P
SPOLETINI ADRIANO	P	SASSAROLI FRANCESCO	P
TARTARELLI RENATO	P		
Assegnati 13	In carica 13	Presenti n. 12	Assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **PERRONI BENEDETTO**.

Il Sig. **CAPPONI FRANCO**, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
TARTARELLI RENATO
MOZZONI ANDREA
SASSAROLI FRANCESCO

Il Sindaco ricorda che occorre adeguare lo statuto della società a seguito della normativa sopravvenuta con particolare riferimento all'*in house* e al controllo analogo.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", sono stati fissati i criteri e i principi direttivi per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza;
- in attuazione della delega conferitagli, il Governo ha adottato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, intitolato "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", entrato in vigore lo scorso 23 settembre 2016;

RILEVATO che, in base all'articolo 26 del citato decreto legislativo, le società a controllo pubblico già costituite all'atto della sua entrata in vigore adeguano i propri statuti alle disposizioni ivi contenute entro il termine del 31 dicembre 2016 (avente natura ordinatoria);

RICHIAMATE a tal fine le seguenti definizioni formulate dal legislatore ai fini dell'applicazione del decreto (art. 2), in base alle quali si intende per:

- **«controllo»**: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- **«controllo analogo»**: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere svolto da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- **«controllo analogo congiunto»**: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- **«società a controllo pubblico»**: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
- **«società in house»**: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

VISTO E INTEGRALMENTE RICHIAMATO l'articolo 16 del decreto legislativo in esame, concernente la disciplina delle società *in house*, in base al quale dette società ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

RICHIAMATE, altresì, in relazione alle società *in house*, le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l’articolo 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico) e l’articolo 192 (Regime speciale degli affidamenti *in house*);

DATO ATTO che:

- la società S.I. MARCHE s.c.r.l., con sede legale a Macerata, costituisce società in controllo pubblico gestita in regime di *in house* ai sensi delle disposizioni sopraindicate;
- in particolare, essa costituisce società a partecipazione pubblica totalitaria e la compagine sociale è composta dai Comuni e da due società a totale partecipazione pubblica, di seguito indicati con specificazione della misura della loro partecipazione:
 - COMUNE DI APPIGNANO - 3,14%
 - COMUNE DI CASTELFIDARDO - 10,33%
 - COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - 3%
 - COMUNE DI CORRIDONIA - 9,9%
 - COMUNE DI MACERATA - 23,38%
 - COMUNE DI MONTECOSARO - 3,72%
 - COMUNE DI MORROVALLE - 6,7%
 - COMUNE DI POLLENZA - 4,89%
 - COMUNE DI TREIA - 9,29%
 - ATAC CIVITANOVA SPA - 20,65%
 - A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA - 5%
- sussistono, nei confronti della società, gli ulteriori requisiti previsti dall’ordinamento europeo e nazionale per la ricorrenza di affidamenti *in house providing* in quanto:
 - nell’articolo 22 dello statuto vigente sono disciplinate le modalità di effettuazione del controllo analogo da parte degli enti soci, anche mediante rinvio ad apposita convenzione tra enti;
 - alla stessa è stata formalmente affidata dall’ATO 3 Marche Centro (con ruolo di coordinamento sovraordinato) la gestione del servizio idrico integrato. La società ha per oggetto sociale il coordinamento e lo svolgimento delle attività dei soci della società relative al servizio idrico integrato, così come definito dalla legge 36/1994 e dalla L.R. Marche n. 18/1998, ed opera in qualità di affidataria per conto dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, del servizio idrico integrato nel sub-ambito che comprende i Comuni di Macerata, Civitanova Marche, Appignano, Castelfidardo, Corridonia, Montecosaro, Morrovalle, Pollenza e Treia;
 - le recenti norme di integrazione del codice ambiente (D.Lgs. 152/2006) ed in particolare quelle finalizzate ad assicurare una gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale (art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164) comporteranno una modifica dell’ambito operativo della società con possibile estensione all’intero ambito territoriale;

RICHIAMATE, dunque, ai fini dell’adeguamento dello statuto della società SI MARCHE srl, le seguenti disposizioni del testo unico da prevedere negli statuti già

approvati, relativamente alla società a responsabilità limitata in regime di *in house*, la cui disciplina è applicabile alla società in questione (consortile a responsabilità limitata):

- articolo 3, comma 2: *“Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell’organo di controllo o di un revisore”*;
- articolo 4, comma 4: *“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”*.

Le attività di cui alle lettere citate sono le seguenti:

- “a) **produzione di un servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) **progettazione e realizzazione di un’opera pubblica** sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- d) **autoproduzione di beni o servizi strumentali** all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) **servizi di committenza**, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;
- articolo 11, comma 4: *“Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120”*, al fine di garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere;
- articolo 11, comma 5: *“Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all’articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l’amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci”*;
- articolo 11, comma 9: *“Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:*
 - a) l’attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea;*
 - b) l’esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;*
 - c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;*
 - d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.”*;
- articolo 16, comma 2:
 - “Ai fini della realizzazione dell’assetto organizzativo di cui al comma 1:*
 - (...) *b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l’attribuzione all’ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
 - *c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere*

durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile”;

- articolo 16, comma 3:

“Gli statuti delle società di cui al presente articolo (n.d.r. in house) devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.”;

VISTA la bozza di statuto societario approvata ai fini dell’adeguamento dal Consiglio di Amministrazione della società S.I. MARCHE s.c.r.l. e trasmessa agli enti soci;

RITENUTO, dunque, alla luce della disciplina richiamata, di modificare lo Statuto della società S.I. MARCHE s.c.r.l., come risulta dallo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale il testo novellato è riportato a confronto con il testo precedente (Allegato 1);

DATO ATTO che, oltre alle modifiche rese necessarie dall’adeguamento alla normativa di recente introduzione, sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche alle disposizioni pattizie:

- 1) sono state apportate modifiche ai *quorum* per le deliberazioni assembleari;
- 2) sono state aggiornate le modalità di convocazione degli organi o di comunicazione ai soci alla luce degli strumenti informatici o telematici disponibili;

RILEVATO, inoltre, che:

- con la recente sentenza n. 251/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune norme di delega contenute nella legge 124/2015 (cd. *Legge Madia*), tra cui quelle cui è stata data attuazione attraverso il D.Lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica, nella parte in cui è previsto che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata;
- nel dispositivo della pronuncia è testualmente previsto che *“le pronunce di illegittimità costituzionale”* contenute nella decisione *“sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”*;
- in sostanza, al momento permangono le scadenze previste dal testo unico sopraindicato e, dunque, anche quelle legate all’osservanza del termine ordinatorio del 31/12/2016 per l’adeguamento degli statuti;

RILEVATA la competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’articolo 42 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 del Segretario Generale;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, alla luce del termine di adeguamento fissato dal legislatore, di dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. Le premesse formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto;
2. di APPROVARE le modifiche da apportare allo statuto della società S.I. MARCHE s.c.r.l., con sede a Macerata, secondo quanto risulta dallo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
3. di DARE MANDATO al Sindaco (o suo delegato) di approvare, in sede di assemblea straordinaria della società, le modifiche statutarie di cui al presente atto;
4. di DARE ATTO che compete al Segretario Generale l'attuazione del presente provvedimento.

Successivamente, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito alla luce del termine di adeguamento fissato dal legislatore, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to CAPPONI FRANCO

Il Segretario Comunale
F.to PERRONI BENEDETTO

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, lì 05-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PERRONI BENEDETTO

CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, lì 05-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 24-05-2017 al 08-06-2017 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, lì 24-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì 24-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000).
- ☐ decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	Segr.
---	---	---	---	---	---	-------